



DATA: 19.12.2025

CONTRAENTE A


COPPIA

CONTRAENTE B




Rappresentazione cartesiana dei parametri di conduttanza dei due esercenti rilevati durante il minuto di analisi

— CONTRAENTE A - - - CONTRAENTE B



ID DELLA COPPIA



ID personalizzato in base ai valori di conduttanza e alla percentuale di affinità di coppia

FASCIA	AFFINITÀ	RISCHIO	PREMIO
I	75-100%	MINIMO	250€
II	50-75%	MODERATO	500€
III	25-50%	SIGNIFICATIVO	750€
IV	0-25%	CATASTROFICO	1.000€

LA VOSTRA FASCIA

I

Sulla base dell'analisi il vostro rischio interpersonale è:

MINIMO

Il contraente con tendenza alla disfunzionalità:

NESSUNO

Il vostro premio assicurativo ammonta a:

250,00€

SINCRONIA SOSPETTOSAMENTE PERFETTA. SIETE UN'ANOMALIA STATISTICA. PROTEGGIAMO QUESTO ASSET RARO PRIMA CHE LO ROVINIATE.

SELEZIONE

PARAMETRI

IL VOSTRO LEGAME

FASCIA DI RISCHIO

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE AMICALE

FASCIA 1: PATTO DI LEALTÀ BASE

Il minimo sindacale per la sussistenza del vincolo amicale: protocolli di puntualità, solvibilità e rispetto materiale.

Art. 1.1 - Protocollo di Tolleranza Cronometrica e Sanzionamento del Ritardo

Negli appuntamenti, eventi sociali o incontri concordati bilateralemente, viene stabilita una franchigia di tolleranza temporale massima e non prorogabile pari a minuti 15 (quindici) rispetto all'orario fissato. Qualora il ritardo superi tale soglia temporale senza che sia pervenuta una comunicazione preventiva e giustificativa, la Parte in attesa matura il diritto all'annullamento unilaterale dell'incontro o, in alternativa, all'applicazione di una sanzione materiale compensativa (a titolo esemplificativo: saldo dell'intera consumazione o del titolo di ingresso a carico esclusivo del ritardatario).

Art. 1.2 - Regolamentazione della Solvibilità Immediata per Micro-Transazioni

Nell'eventualità di anticipo spese da parte di un Soggetto per conto dell'altro (biglietti cinema, cene condivise, servizi di trasporto), il rimborso del debito maturato deve avvenire entro un termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore lavorative tramite bonifico istantaneo o pagamento digitale tracciabile. Qualsiasi impegno verbale generico di restituzione ("poi ti do") privo di data certa è considerato nullo e autorizza il creditore all'immediato sollecito formale.

Art. 1.3 - Tracciabilità e Obbligo di Restituzione dei Beni in Comodato d'Uso

Il prestito temporaneo di materiale librario, capi di abbigliamento, accessori o oggetti personali è soggetto all'obbligo tassativo di restituzione nel medesimo stato di conservazione e funzionalità in cui il bene è stato ceduto, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla consegna. È fatto espresso divieto di "sub-prestito" o cessione a terzi soggetti non autorizzati dal proprietario originale, pena l'immediata revoca della fiducia materiale.

Art. 1.4 - Procedura di Annullamento Impegni e Penali per Cancellazione Tardiva

L'annullamento o la rinuncia a un impegno sociale congiunto deve essere comunicato alla controparte con un preavviso minimo di 12 (dodici) ore. La cancellazione "last minute" (inferiore alla soglia di preavviso), se priva di una causa di forza maggiore documentabile e oggettiva, è classificata come "inadempienza organizzativa grave" e impone alla Parte inadempiente l'onere logistico ed economico di ri-organizzare l'incontro a proprie spese.

Art. 1.5 - Contingentamento della Messaggistica Vocale Asincrona

Al fine di tutelare le risorse cognitive e temporali della controparte, è vietato l'invio di note vocali di durata superiore ai 60 (sessanta) secondi ("Soglia di Ascolto Sostenibile"). I contenuti narrativi o logistici che richiedano tempi di esposizione superiori devono essere veicolati obbligatoriamente tramite chiamata telefonica sincrona o testo scritto dettagliato, per consentire una fruizione agevole.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONVIVENZA DOMESTICA

FASCIA 1: CAPITOLATO DI GESTIONE ORDINARIA

Normativa quadro per l'igiene domestica di base e la civile coabitazione

Art. 1.1 - Protocollo di Etichettatura dei Beni di Consumo

All'interno dei dispositivi di refrigerazione e nelle dispense condivise, ogni singolo bene alimentare o di consumo deve essere identificato in modo inequivocabile tramite apposita marcatura indelebile recante le iniziali o il codice identificativo del legittimo proprietario. I beni rinvenuti privi di tale marcatura saranno automaticamente riclassificati come "Res Nullius" (Cose di nessuno) e, in quanto tali, soggetti a confisca immediata, consumo libero o smaltimento d'ufficio da parte della controparte.

Art. 1.2 - Termine Perentorio di Decadenza del Residuo Organico

È fatto divieto assoluto di depositare, abbandonare o stoccare stoviglie, posate o strumenti di cottura recanti residui organici all'interno del lavello per un lasso di tempo superiore ai 30 (trenta) minuti dal termine effettivo del pasto. Trascorso tale "Periodo di Grazia", il residuo viene formalmente riclassificato come "Rischio Batteriologico Attivo" e il soggetto responsabile è passibile di sanzione sociale o ammenda compensativa.

Art. 1.3 - Divieto di Colonizzazione Territoriale delle Superfici

Le superfici orizzontali adibite all'uso comune (tavoli da pranzo, ripiani di lavoro, isole, sedute) devono essere integralmente sgomberate da qualsiasi effetto personale o residuo di attività al termine immediato del loro utilizzo. È severamente vietata la pratica della "Sosta Passiva", ovvero l'abbandono strategico di oggetti personali finalizzato alla marcatura territoriale o alla rivendicazione implicita dello spazio condiviso.

Art. 1.4 - Soglie di Tolleranza Decibel Notturna

Nella fascia oraria protetta, convenzionalmente stabilita tra le ore 23:00 e le ore 07:00, l'emissione sonora proveniente da dispositivi elettronici di riproduzione o dall'apparato fonatorio dei Contraenti non deve eccedere la soglia critica di 40 (quaranta) decibel, misurati in corrispondenza della soglia di ingresso della stanza adiacente. Tale limite è inderogabile per garantire il diritto al riposo psicofisico.

Art. 1.5 - Turnazione Rigida dei Servizi Igienici

In presenza di un unico servizio igienico all'interno dell'Unità Abitativa, l'occupazione della risorsa per finalità non strettamente fisiologiche (quali cosmesi, igiene profonda, relax o lettura) è contingentata in slot temporali indivisibili di massimo 15 (quindici) minuti. Nelle fasce orarie di picco mattutino, vige l'obbligo contrattuale di coordinamento preventivo degli accessi per evitare disservizi logistici.

FIRMA

CONTRAENTE A

CONTRAENTE B



Completa la tua polizza
sull'app ALUA Systems